

## PROVINCIA DI LECCE

## COMUNE DI CURSI

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle Puglie e Basilicata:

Visto che con decreto 16 marzo 1928, n. 272, di quest'ufficio fu dichiarato che i cittadini del comune di Cursi pretendono di esercitare gli usi civici di seminare, pascere, legnare ed ogni altro utile ed essenziale, sulle terre che componevano gli ex feudi di Cursi, di Campie, di Martano e della Chiesa, e fu disposta istruttoria storico-giuridica al fine di stabilire gli usi civici da liquidare e le terre che vi sono soggette;

Visto che eseguita istruttoria di ufficio è risultato: che nel catasto onciario non si trovano elencate le possidenze dell'Università, e che, pertanto da quella fonte non è dato da ricavare se vi fossero o meno demani universali;

Che in testa al feudatario, in detto catasto, non si trovano segnate terre di natura feudale, ma soltanto un palazzo inabitato e diversi diritti signoriali in danari e generi sotto titolo di raggioni e stagli su beni di privati nel feudo di Cursi nonchè il diritto della decima del prezzo dei beni stabili venduti dai forestieri nel feudo di Campie;

Che alla Commissione feudale l'Università non chiese, contro il feudatario, rilascio di terre universali, né apertura di difese in demani feudali, ma soltanto abolizione di diritti signoriali, che essa infatti pronunziò con sentenza del 9 luglio 1810;

Che nè nel decennio napoleonico, nè successivamente vi fu mai alcuna operazione di liquidazione demaniale;

Che attualmente non vi sono terre comuni, nè esercizio di usi civici di sorta;

Considerato che tutto ciò fa ritenere che il territorio di Cursi dovè, sin da antichissimo tempo, essere occupato stabilmente dai cittadini, che così divennero padroni delle zone occupate e coltivate, onde all'atto dell'infeudazione al feudatario non potettero essere concessi che diritti giurisdizionali e non terre, nè trovavasi un demanio universale;

Visto che il Comune con deliberazione del 1º marzo 1933 vistata dal Prefetto il 6 aprile, ha dichiarato di non avere pretese da far valere sulle terre degli ex feudi di Cursi, Campie, Martano e della Chiesa nè per esistenza di usi civici, nè per reintegra;

Ritenuto che per tutto quanto precede sia il caso di revocare il precedente decreto 16 marzo 1928, n. 272;

P. T. M. Dichiara revocato ad ogni effetto di legge il decreto 16 marzo 1928, n. 272, dichiarativo di pretesa di usi civici dei cittadini di Cursi sulle terre degli ex feudi di Cursi, Campie, Martano e della Chiesa.

Ordina che il presente decreto sia affisso, pubblicato e bandito nel comune di Cursi per la durata di giorni trenta.

Bari, 19 aprile 1933-XI. — *Il R. Commissario: F. SETTE.*

*Municipio di Cursi. — Certifico io sottoscritto segretario comunale che il presente decreto venne affisso all'albo pretorio di questo Comune dal giorno 22 maggio 1933-XI, e che contro di esso non furono presentate opposizioni. — Cursi, 23 giugno 1933-XI. — Il Segretario Comunale: DE PIETRO.*

*Visto, il Commissario Prefettizio: DE PIETRO.*

*Si certifica che neanche in questo Commissariato è stato presentato reclamo od opposizioni avverso il decreto che precede.*

*Bari, 7 luglio 1933-XI. — Il Segretario: C. MINERVINI.*

PROVINCIA DI LECCE

COMUNE DI CURSI

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici di Bari.

Visto il proprio decreto 19 aprile 1933, pubblicato a norma di legge, col quale si revocava il decreto dichiarativo di usi civici in favore dei cittadini del Comune di Cursi del 16 marzo 1928 n. 272, e si dichiarava cessato ogni effetto del decreto medesimo.

Che non essendovi operazioni da compiere, può emettersi provvedimento in tali sensi.

P. T. M.: Dichiara la inesistenza di operazioni demaniali da compiere nel territorio del Comune di Cursi e dispone l'archiviazione della pratica.

Bari, 1° giugno 1938-XVI.

*Il R. Commissario: CUOMO.*

*Si certifica che copia del decreto che precede è stata, per il periodo di giorni 30 consecutivi, e cioè dal 28 settembre al 27 ottobre 1938-XVI, affissa nell'albo pretorio di questo Comune e che il relativo bando è stato contemporaneamente affisso nell'albo sudetto e nei principali punti di questo Comune.*

*Si certifica, altresì, che contro tale decreto non è stata prodotta opposizione alcuna.*

Corsi, 28 ottobre 1938-XVI.

*Il Segretario Comunale:* (firma illeggibile).